



CAPITANERIA DI PORTO PORTO FERRAIO

-----§§§§§-----

ORDINANZA N. 36/99

- Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio
- VISTA: la propria ordinanza n. 14/83 in data 29.06.83;
- VISTA: la propria ordinanza, n. 36/89 in data 01.06.89;
- VISTA: la propria ordinanza, n. 20/91 in data 28.05.91;
- VISTA: la propria ordinanza, n. 19/92 in data 22.06.92;
- RITENUTO: necessario aggiornare la disciplina della circolazione e della sosta veicolare nell'ambito del Porto di Marciana Marina;
- RITENUTO: necessario razionalizzare l'uso delle banchine, ai fini della sicurezza e della funzionalità del Porto tenendo conto delle primarie esigenze logistico-operative delle Navi/Imbarcazioni ivi ormeggiate, nonché dell'elevato afflusso di Imbarcazioni da diporto in transito durante il periodo estivo;
- CONSIDERATO: che per le diverse funzioni cui sono adibite le aree portuali vanno distinte e seconda della destinazione in quelle, prevalentemente deputate alla circolazione stradale dove trovano applicazione le norme del Codice della Strada, ed in quelle prevalentemente deputate allo svolgimento delle operazioni portuali dove trovano applicazione le norme del Codice della Navigazione;
- VISTO: il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, contenente il "Nuovo Codice della Strada", in particolare l'art. 6, comma 7, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO: il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, col quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- VISTI: Gli art. 1174 e 1161 del Codice della Navigazione, così come sostituiti dall'art. 3, 2° Comma della Legge 28.12.1993, n. 561, recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi";
- VISTO: L'estratto di mappa catastale del catasto terreni dell'Ufficio Tecnico Erariale di Livorno, e precisamente il foglio di mappa n. 2 partita n. 245 particelle "C" e "D";
- VISTO: la proposta dell'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina, inerente la necessità di provvedere ad un aggiornamento della disciplina, in materia di circolazione stradale in ambito portuale, e uso delle banchine da parte di navi e imbarcazioni;
- VISTO: Il foglio prot. 8275 in data 23.11.98 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Marciana Marina, nonché il foglio prot. 585 in data 23.01.99 del Comune di Marciana Marina, con i quali si esprimeva il proprio favorevole parere alle modifiche introdotte, relative alla parte della circolazione veicolare;
- VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 65, 68, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 65, 66, 67, 69, 77 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

TITOLO PRIMO

"Disposizioni concernenti la circolazione nelle aree portuali del porto di Marciana Marina"

Art. 1

"Accesso all'area portuale"

1. All'interno dell'area portuale, e precisamente nei moli di sopraflutto e sottoflutto (vedi allegato 1. - che fa parte integrante della presente ordinanza - evidenziato in giallo) E' VIETATO l'accesso a tutti i mezzi non autorizzati, ivi compresa la parte del molo di sopraflutto facente parte di P.le Amm. romeo Bernotti antistante la sede dell'Ufficio Locale Marittimo.
2. L'accesso e la sosta nell'area portuale dei mezzi di servizio delle amministrazioni statali, militari e civili dei Corpi di Polizia, delle Forze dell'Ordine, del Corpo dei Vigili del Fuoco e di pronto soccorso E' LIBERO.

3. Nell'ambito del P.le Amm. Romeo Bernotti, (limitatamente al lato Viale Reg. Margherita) pur rimanendo parte del demanio marittimo "zona portuale" LA CIRCOLAZIONE E' LIBERA, quindi sono applicabili le norme di cui al Codice della Strada, anche eventualmente a cura delle forze di polizia a ciò preposte (Vigili Urbani). Nei casi in cui la circolazione in predetta zona intralci il regolare svolgimento delle operazioni portuali, dovranno però essere applicate le norme di cui al Codice della Navigazione.

Art. 2

"Permessi di accesso e di circolazione all'interno dei moli"

1. I permessi di accesso, e di sosta degli autoveicoli, all'interno dei moli di "sopraflutto" e "sottoflutto" sono i seguenti:
 - a) Permesso di accesso alle persone e di sosta alle autovetture private (PERMESSO "MACCHINE PRIVATE" Mod. D - Modulario Mar. Merc. 476 - colore verde - Allegato 2), con il quale i rispettivi titolari (proprietario/autista) possono accedere al molo in esso indicato e lasciare in sosta il proprio veicolo, con validità annuale (dal 01/01 al 31/12).
 - b) Permesso di accesso temporaneo al porto (AUTORIZZAZIONE Mod. F Modulario Mar. Merc. 478 - Colore bianco - allegato 3), con il quale i titolari (proprietario/autista) possono accedere, per motivi contingenti ed occasionali al molo in esso indicato e lasciare in sosta il proprio veicolo, con validità limitata all'esigenza (e comunque non oltre un giorno), il predetto permesso potrà eventualmente essere rilasciato anche a richiesta verbale.
2. I permessi di cui al precedente comma devono essere esibiti a richiesta degli agenti della forza pubblica, sono strettamente personali e del loro uso rispondono direttamente i titolari. Sono altresì revocabili a giudizio insindacabile dell'Autorità Marittima, nei seguenti casi:
 - Illecito o irregolare uso del permesso da parte dei rispettivi titolari;
 - Grave, o reiterata, inosservanza, da parte del titolare delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza;
 - Intervenuta carenza dei requisiti soggettivi del titolare, ovvero delle motivazioni poste a sostegno della determinazione al rilascio del permesso.
3. I permessi di cui al presente articolo sono rilasciati dal Comandante del Porto di Marciana Marina.

Art. 3

"Circolazione nelle aree portuali: Limiti e divieti"

1. La circolazione stradale in ambito portuale, non deve intralciare il regolare svolgimento delle operazioni portuali marittime, in tal caso verranno applicate le norme di cui al Codice della Navigazione.
2. Nell'ambito dell'area portuale il LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ E' DETERMINATO IN 30 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di Assistenza Sanitaria impiegati in situazioni di emergenza, è fatto obbligo comunque ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi.
3. Nell'ambito dei moli è sempre vietata la fermata dei veicoli (anche se autorizzati all'accesso), ad una distanza inferiore a 2 MT. dal ciglio banchina;
4. In tutte le zone di sosta di cui alla presente ordinanza, E' VIETATO lasciare in sosta rimorchi adibiti al trasporto di natanti, o depositare imbarcazioni o attrezzi di ogni genere;
5. I veicoli e/o altri materiali, lasciati in sosta vietata, che intralciano la circolazione, o il regolare svolgimento delle operazioni portuali marittime, saranno rimossi d'autorità, e le relative spese poste a carico del conducente e/o proprietario applicando a seconda dei casi il Codice della Strada e/o il Codice della Navigazione;
6. Nella zona di sosta in P.le Amm. Romeo Bernotti, riservata ai pulman turistici e di linea, limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 20 Giugno e il 31 Agosto è VIETATA LA SOSTA e invece consentita LA FERMATA.

Art. 4

"Zone di sosta "

1. Nell'ambito dell'area portuale negli spazi appositamente delimitati da strisce di colore bianco sono istituite le seguenti zone di sosta, al di fuori delle quali è sempre vietato sostare e/o fermare con veicoli carrelli e/o altro:

- a) "POSTI N.12 a spina di pesce": piazzale antistante la sede dell'Ufficio Locale Marittimo, riservati alle autovetture autorizzate all'accesso in porto.
- b) "POSTI N.2 ": area antistante la parete laterale della sede dell'Ufficio Locale Marittimo rivolta verso il p.le Amm. Romeo Bernotti;
- c) "POSTI N. 10": area Compresa tra l'edicola e i bagni comunali in P.le Amm. Romeo Bernotti.

Art. 5

"Zone di sosta riservata"

1. Nell'ambito dell'area portuale negli spazi appositamente delimitati da strisce gialle sono istituite le seguenti zone di sosta riservate:
 - a) area antistante l'Ufficio Locale Marittimo, riservata ai mezzi del Corpo delle Capitanerie di Porto, Forze Armate e di Polizia in genere.
 - b) "POSTI 1" area antistante la parete laterale dell'edificio dell'Ufficio locale Marittimo rivolta verso il P.le Amm. Romeo Bernotti, riservato a PORTATORI DI HANDICAP.
 - c) "POSTI 3" zona P.le Amm. Romeo Bernotti a fianco lo scalo di alaggio lato V.le Reg. Margherita, riservato a pullman di linea e turistici (DAL 20 GIUGNO AL 31 AGOSTO - DIVIETO DI SOSTA CONSENTITA SOLO LA FERMATA);

Art. 6

"Campo di Applicazione"

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza in materia di circolazione stradale, ed in particolare per quanto attiene alle abilitazioni dei conducenti, ai requisiti tecnici dei veicoli autorizzati a circolare nel porto di Marciana Marina, nonché alle responsabilità civili e penali in caso di incidenti stradali, valgono le disposizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" e al relativo "Regolamento di Attuazione" citati in premessa.

TITOLO SECONDO

"Disposizioni concernenti l'uso delle strutture portuali e l'ormeggio nel porto di Marciana Marina"

Art. 7

"Disposizioni Generali"

1. L'entrata e l'uscita dal porto di qualsiasi unità deve avvenire rispettando ognuno la propria dritta, compatibilmente con il proprio pescaggio in relazione alla profondità delle acque e all'eventuale presenza di ostacoli.
2. Eccezione fatta per i mezzi nautici delle Forze dell'Ordine impiegati in situazione di emergenza, la velocità massima consentita in porto è determinata in 3 (tre) nodi, fermo restando l'obbligo da parte dei comandanti/conducenti di adeguare la velocità della propria unità in funzione delle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi al fine di garantire sempre la pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza di tutte le manovre.
3. L'ormeggio in tutte le banchine del porto, deve avvenire in "ANDANA" con poppa in banchina e ancora in mare, perpendicolarmente ai moli, con esclusione del tratto di banchina riservato alle operazioni commerciali dove l'ormeggio, per motivi di sicurezza, dovrà avvenire all'inglese (di fianco). Rimane escluso dall'obbligo di ormeggio "in andana" anche il tratto di banchina di 40 metri lineari a partire dall'angolo del molo di sopraflutto verso la testata dove l'ormeggio dovrà avvenire all'inglese (di fianco), e ciò al fine di evitare che le ancore si accattivino.
4. Nei tratti di banchina del molo di sopraflutto destinati "AL TRANSITO" è consentito l'ormeggio "in doppia fila in andana" purché questo avvenga in sicurezza e senza arrecare danni alle vicine imbarcazioni. In tal caso le imbarcazioni hanno l'obbligo di ricevere i cavi, di allentare gli ormeggi, e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento delle altre imbarcazioni, nonché di cooperare al salpamento delle ancore che si fossero eventualmente accattivate nelle loro.
5. Al fine di cooperare al salpamento delle ancore o a risolvere piccole avarie e/o imprevisti, il Comandante del porto di Marciana Marina, potrà autorizzare l'immersione anche di sommozzatori non professionisti,

limitatamente ad eventuali esigenze personali ed esclusa l'attività per conto terzi a qualunque titolo prestata.

In proposito si rimanda alla disciplina (per quanto localmente applicabile) di cui all'Ordinanza 56/94 della Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Art. 8 **"Destinazione delle Banchine"**

Salvo diverse disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo, impartite dall'Autorità Marittima le banchine del Porto di Marciana Marina sono così ripartite:

1. "MOLO DI SOTTOFLUTTO" o "MOLO DEL PESCE" o "MOLO DELLE BANDIERE"

- a) è consentito l'ormeggio di imbarcazioni di piccola e media lunghezza, compatibilmente con la profondità delle acque, sia sul lato dritto che sul lato sinistro guardando il mare, nonché sulla testata.
- b) la testata di detto molo, dal 1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE, è riservata all'attracco di unità da traffico, le quali hanno l'obbligo di salpare non appena ultimate le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, salvo che non sia stato diversamente disposto dall'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina, il quale ha anche facoltà qualora ne ricorrano le condizioni o ve ne sia la necessità di disporre per un ormeggio diverso da quello indicato dal presente comma.

2. "MOLO DI SOPRAFLUTTO"

- a) i primi 40 MT. a partire dallo scalo di alaggio ed in direzione del molo di sopraflutto, sono destinati all'ormeggio di imbarcazioni da "PESCA" (vedi all. 1 - colore verde);
- b) i successivi 20 MT. sono destinati all'ormeggio di imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM. & GG. ad "USO PRIVATO" che abitualmente stazionano nel porto, ivi comprese le unità che effettuano scuola sub (vedi all. 1 - colore marrone);
- c) i successivi 35 MT. in direzione della testata sono destinati all'ormeggio di piccole unità in "TRANSITO" di L.F.T. inferiore a 10 MT. (vedi all. 1 - colore blu).
- d) dall'angolo andando verso la testata il successivo tratto di banchina pari a 40 MT. è destinato all'ormeggio di imbarcazioni in "TRANSITO" che per motivi di sicurezza dovranno ormeggiarsi di fianco, eventualmente anche in doppia fila (vedi all. 1 - colore blu);
- e) i successivi 130 MT. sono destinati all'ormeggio di imbarcazioni in "TRANSITO" (vedi all. 1 - colore blu);
- f) i successivi 60 MT. sono destinati alle operazioni commerciali (carico/scarico merci e passeggeri), comprese le unità che effettuano scuola sub le quali devono compiere le loro operazioni commerciali in detto tratto di banchina, con ormeggio "all'inglese" (di fianco) ed in sicurezza, rispettando comunque la precedenza di ormeggio per le navi del rifornimento idrico cittadino. Nello stesso tratto di banchina potranno anche ormeggiarsi pescherecci per compiere operazioni commerciali o per motivi di volta in volta da valutarsi a cura dell'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina. Nei primi 10 MT. del tratto di banchina di cui alla presente lett. f), devono avvenire le operazioni di alaggio e varo nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 15 (vedi all. 1 - colore rosso);
- g) gli ultimi 20 MT. del molo di sopraflutto sono destinati in ordine di precedenza alle seguenti unità:
 - Unità del Corpo delle Capitanerie di Porto in transito;
 - Piccole unità militari in transito;
 - Navi da diporto in transito di L.F.T. superiore ai 25 MT.

In quest'ultimo caso l'accosto è regolato dall'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina osservando l'ordine di arrivo o di segnalazione di arrivo (vedi all. 1 - colore nero);

- 3.E' consentito l'ormeggio di imbarcazioni di qualunque tipo, in deroga ai disposti di cui al presente articolo, e di massima nell'arco di tempo compreso tra le 20.00 e le 08.00, previa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina, per casi specifici da valutarsi di volta in volta.

Art. 9 **"Uso dello scalo di alaggio"**

- 1. L'uso dello scalo di alaggio sito in P.le Amm. Romeo Bernotti è disciplinato dall'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina il quale autorizza di volta in volta l'uso dello stesso, dovrà comunque essere sempre mantenuta libera la zona compresa dentro le strisce gialle. Qualora ne ricorra la necessità lo scalo dovrà comunque essere, immediatamente, liberato da ogni imbarcazione o altro materiale a seguito di semplice richiesta da parte dell'Autorità Marittima.

2. Lo specchio acqueo antistante lo scalo di alaggio dovrà sempre rimanere libero da natanti o imbarcazioni che possano ostacolare le operazioni di alaggio e varo.
3. E' consentito l'ormeggio di piccole unità prive di motore nello specchio acqueo compreso tra sponda destra dello scalo di alaggio (guardando il mare) e il pontile galleggiante del distributore carburante purché rimanga libero un corridoio di 6 MT. dal predetto pontile.

Art. 10
"Uso dei generatori"

1. In tutte le banchine del porto l'uso dei generatori è consentito dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
2. L'uso dei generatori in orari diversi da quelli stabiliti potrà essere eventualmente autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Locale Marittimo di Marciana Marina, solo in casi eccezionali di comprovata necessità.

Art. 11
"Tempi di permanenza nelle banchine destinate al transito"

1. In tutte le banchine al transito del porto, dal 15 Luglio al 25 Agosto è vietato sostare per più di 3 giorni consecutivi nello stesso posto senza mai mollare gli ormeggi, salvo eccezionali e comprovati motivi, che potranno essere verificati dall'Autorità Marittima secondo le disposizioni di Legge.
2. In tutte le banchine al transito del porto, dal 1 Giugno al 14 Luglio, e dal 26 Agosto al 15 Settembre, è vietato sostare per più di 5 giorni consecutivi nello stesso posto senza mai mollare gli ormeggi, salvo eccezionali e comprovati motivi, che potranno essere verificati dall'Autorità Marittima secondo le disposizioni di Legge.
3. Tutte le unità "in transito" dovranno comunque rimanere sempre pronte a muovere dietro semplice disposizione anche verbale dell'Autorità Marittima anche prima dei giorni stabiliti dal presente articolo.

Art. 12
"Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi"

1. Le navi e le imbarcazioni nell'eseguire ogni manovra all'interno del porto devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovrare delle altre navi o imbarcazioni.
2. In caso di cattivo tempo l'Autorità Marittima può disporre che venga intensificata la vigilanza a bordo delle navi o imbarcazioni ormeggiate affinché venga garantita la libera entrata delle navi in porto, può altresì disporre che vengano rinforzati gli ormeggi e adottate tutte le precauzioni e misure necessarie, a seconda dei casi, provvedendo, eventualmente, a spese degli interessati, per tutte quelle azioni che si rendono necessarie a causa dell'inadempienza da parte dei diretti interessati.
3. Qualora il proprietario/comandante di una imbarcazione/nave si renda irreperibile l'Autorità Marittima provvederà d'autorità a spese dell'interessato a tutte quelle azioni, operazioni o misure necessarie che a seconda dei casi si rendessero eventualmente necessarie per garantire la libertà di manovra ed il libero ormeggio alle altre navi/imbarcazioni in porto, compreso lo spostamento ad altro accosto, e/o eventuale affidamento in custodia.

Art. 13
"Rifiuti di bordo"

1. E' vietato accumulare eccessive quantità di rifiuti a bordo delle navi/imbarcazioni, nonché abbandonarli negli ambiti terrestri e acquei del porto, i quali devono invece essere riposti a cura del comando di bordo negli appositi cassonetti.
2. E' assolutamente vietato abbandonare negli ambiti terrestri e acquei del porto oli usati e sostanze simili, che dovranno essere riposti nell'apposito contenitore degli oli usati sito sul molo di sopraflutto del porto.
3. E' assolutamente vietato abbandonare negli ambiti terrestri e acquei del porto batterie/accumulatori.

Art. 14
"Limiti e Divieti"

1. E' vietato in tutto lo specchio acqueo del porto fare il bagno e navigare a vela.
2. E' vietato ormeggiarsi al pontile galleggiante in concessione al distributore Carburante se non per eseguire rifornimento o per brevi soste tecniche. Comunque è sempre vietato ormeggiarsi durante gli orari di chiusura del distributore.
3. Con esclusione dei casi previsti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare E' VIETATO in porto utilizzare i mezzi di segnalazione acustica o irradiare musica ad alto volume.
4. E' vietato l'ancoraggio in tutto lo specchio acqueo portuale compreso all'interno della linea congiungente la testata del molo di sopraflutto e la punta estrema degli scogli in località "cotone", è inoltre vietato l'ancoraggio nello specchio limitrofo al fanale verde del molo di sopraflutto per un raggio di 200 metri (vedi all. 1).

Art. 15
"Operazioni di alaggio e varo a mezzo gru semoventi"

1. Le operazioni di alaggio e varo a mezzo gru semoventi nel porto di Marciana Marina possono essere eseguite soltanto dalle ditte iscritte nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio e regolarmente autorizzati all'esercizio di tale attività, salvo casi eccezionali o di urgenza da valutarsi di volta in volta dal Comandante del Porto.
2. Le attività di alaggio e varo dovranno avvenire esclusivamente in ore diurne e dovranno aver luogo nel tratto di banchina a loro destinato della presente ordinanza, che dovrà, "al momento dell'alaggio o varo" essere libero da imbarcazioni. In casi eccezionali e di urgenza, che saranno di volta in volta valutati dal Comandante del Porto, potrà essere disposto affinché le predette operazioni si svolgano in zona diversa da quella sopra indicata, con le modalità e/o precauzioni che questi riterrà opportuno adottare ai fini della sicurezza e incolumità pubblica.
Durante tutta l'operazione dovrà essere posta in essere una adeguata recinzione che possa impedire, a mezzi e persone non addetti ai lavori, di avvicinarsi dentro il raggio di azione della gru, dovrà anche essere esposto in un punto ben visibile uno o più cartelli con la scritta "ATTENZIONE ! CARICHI SOSPESI"
3. I conducenti di detti veicoli, opportunamente abilitati, sono comunque tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili, affinché sia scongiurato ogni rischio di pericolo a cose e persone, restando sottinteso che di qualsiasi eventuale danno a cose e/o persone o a strutture portuali derivante da incidenti risponde in solido la ditta e/o la società proprietaria dei mezzi, ovvero quella da cui i conducenti dipendono, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale.

TITOLO TERZO
"Disposizioni finali e transitorie"

Art. 16
"Segnaletica orizzontale e verticale"

E' fatto obbligo al Comune di Marciana Marina di provvedere alla segnaletica relativa alla parte della circolazione stradale.

Art. 17
"Abrogazioni"

La presente ordinanza, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dell'emanazione.

In pari data sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni di cui alle ordinanze:

- n. 14/83 del 29.06.83 della Capitaneria di porto di Portoferraio;
- n. 36/89 del 01.06.89 della Capitaneria di porto di Portoferraio;
- n. 20/91 del 28/05/91 della Capitaneria di porto di Portoferraio;
- n. 19/92 del 22.06.92 della Capitaneria di porto di Portoferraio.

Sono altresì da ritenersi abrogate tutte le disposizioni emanate con precedenti ordinanze e che risultano in contrasto con le norme di cui alla presente, con esclusione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 134/96 in data 13.11.96 della Capitaneria di Porto di Portoferraio, così come modificata dall'ordinanza n. 159/98 in data 24.09.98, che continueranno ad applicarsi fino a termine esigenza.

Art. 18
"Disposizioni Finali"

I contravventori alla presente ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto e gli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 e 1161 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi del Codice della Strada.

In particolare sono incaricati dell'esecuzione per quanto concerne la parte relativa alla circolazione stradale tutti gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica a ciò destinati.

Portoferraio, li **2 APR. 1999**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Cristiano ALIPERTA

Beli

ALLEGATO n. 3 ALL'ORDINANZA N. _____ DEL _____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

MODULARIO
Mar. Merc. 478



Mod. F

CAPITANERIA DI PORTO DI _____
PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO PER AUTOVEETURE

N. _____ Varco N. _____
Auto _____ Targata N. _____ Marca _____
al _____
(cognome e nome del conducente)
Ditta _____
Motivi dell'accesso al Porto _____
Merce caricata _____ Quintali _____
Caricatore _____ Destinazione _____
Validità per il giorno _____
_____ li _____
per delega del Comandante del Porto

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODULARIO
Mar. Merc. 478



Mod. F

CAPITANERIA DI PORTO DI _____
PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO PER AUTOVEETURE

N. _____ Varco N. _____
Auto _____ Targata N. _____ Marca _____
al _____
(cognome e nome del conducente)
Ditta _____
Motivi dell'accesso al Porto _____
Merce caricata _____ Quintali _____
Caricatore _____ Destinazione _____
Validità per il giorno _____
_____ li _____
per delega del Comandante del Porto

ALLIGATO 2 ALL'ORDINANZA N. _____ DEL _____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

Mod. D

MODULARIO
ex Mar. Merc. - 476

CAPITANERIA DI PORTO

di

N.

Mod. D

MODULARIO
ex Mar. Merc. - 476

CAPITANERIA DI PORTO

di

N.

MACCHINE PRIVATE

Proprietario

TARGA

Autista

per delega del Comandante del Porto

MACCHINE PRIVATE

Proprietario

TARGA

Autista

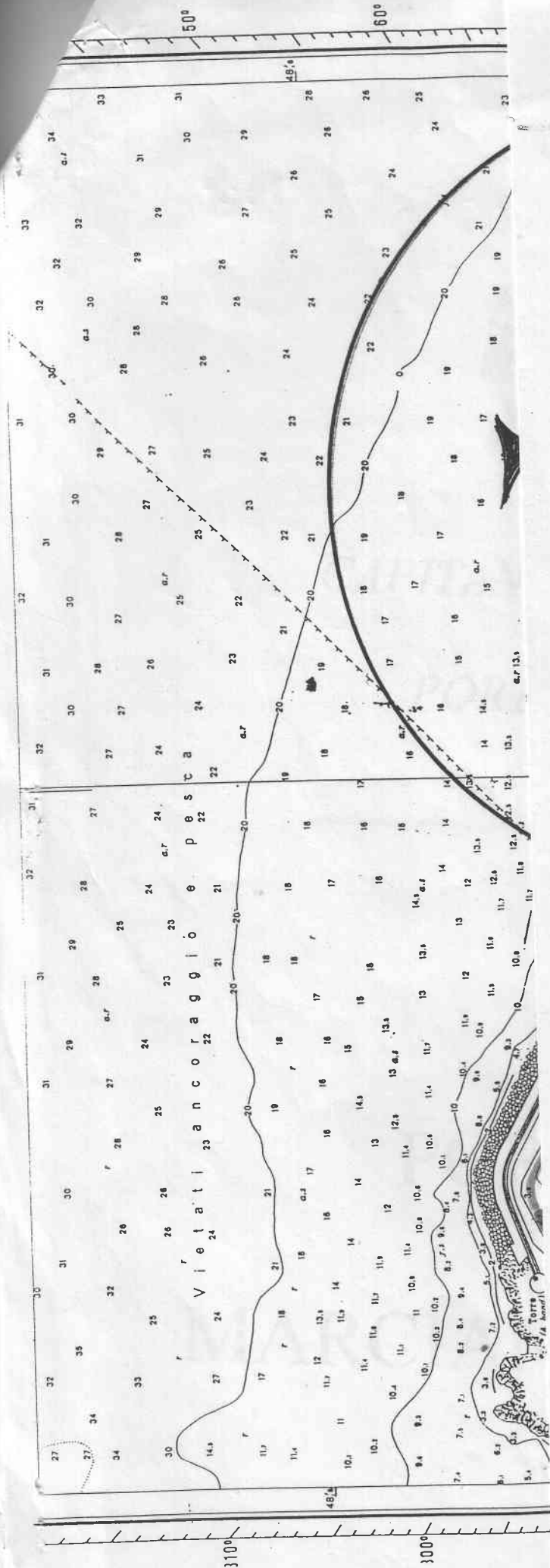
per delega del Comandante del Porto

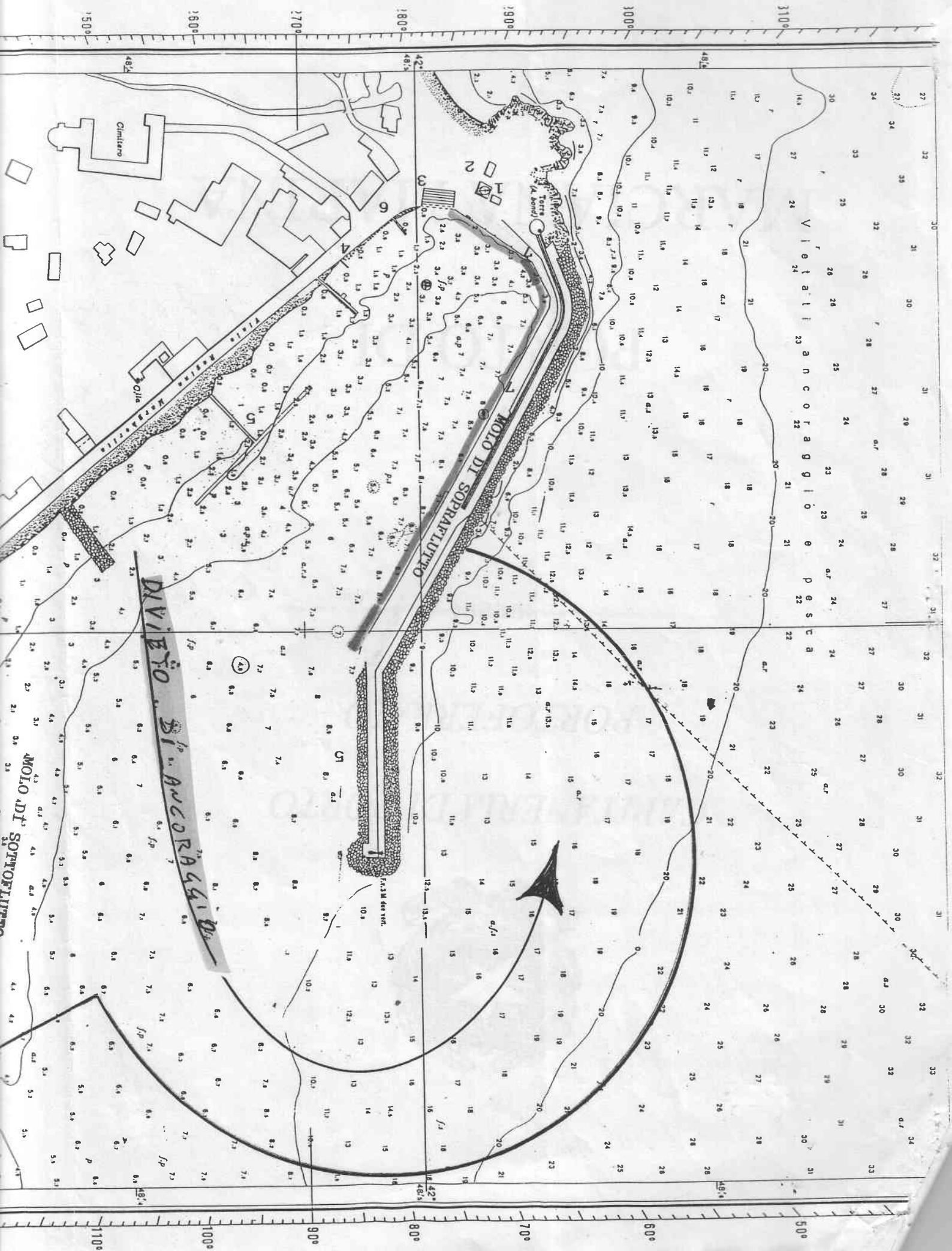
ALLEGATO N.01 ALL'ORDINANZA N. ____ DEL ____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

LEGGENDA

AREA PORTUALE VIETATA AL TRANSITO
ZONA RISERVATA PESCA
ZONA RISERVATA UNITA' USO PRIVATO
ZONA RISERVATA OPERAZIONI COMM.LI
ZONA RISERVATA IMB. MILITARI E ALTRO
ZONA AL TRANSITO

1. CAPITANERIA DI PORTO
2. BAGNI - DOCCE
3. SCALO DI ALAGGIO
4. CAMPO BOE
5. PONTILI GALLEGGIANTI
6. DISTRIBUTORE CARBURANTE
7. PUNTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE





ALLEGATO N. 01 ALL'ORDINANZA N. _____ DEL _____
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO

LEGGENDA

- AREA PORTUALE VIETATA AL TRANSITO
- ZONA RISERVATA PESCA
- ZONA RISERVATA UNITA' USO PRIVATO
- ZONA RISERVATA OPERAZIONI COMM.LI
- ZONA RISERVATA IMB. MILITARI E ALTRO
- ZONA AL TRANSITO

1. CAPITANERIA DI PORTO
2. BAGNI - DOCCHE
3. SCALO DI ALAGGIO
4. CAMPO BOE
5. PONTILI GALLEGGIANTI
6. DISTRIBUTORE CARBURANTE
7. PUNTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE

